

Fondi AMUNDI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) Scheda Identificativa del Prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei fondi	Fondi Amundi
	OICVM aperti (di seguito anche "Fondi" o, singolarmente, "Fondo") denominati: Amundi Obbligazionario Breve Termine Amundi Primo Investimento Amundi Valore Italia PIR Amundi Impegno Italia Tutti i Fondi disciplinati dal presente Regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE. Per il fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine sono previste cinque categorie di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe C", quote di "Classe D", quote di "Classe E" e quote di "Classe S", che si differenziano per la categoria di investitori, le soglie di investimento, il regime delle spese, le modalità di sottoscrizione, il regime di distribuzione dei proventi e la presenza o meno di servizi supplementari. Per il fondo Amundi Primo Investimento sono previste tre categorie di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B" e quote di "Classe E", che si differenziano per la categoria di investitori, le soglie di investimento, il regime delle spese, le modalità di sottoscrizione e la presenza o meno di servizi supplementari. Per il fondo Amundi Impegno Italia sono previste quattro categorie di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B", quote di "Classe P" e quote di "Classe Q", che si differenziano per la categoria di investitori, le soglie di investimento, il regime delle spese, le modalità di sottoscrizione, la presenza o meno di servizi supplementari ed il soggetto incaricato della costituzione del Piano di risparmio di lungo termine (c.d. PIR). Per il fondo Amundi Valore Italia PIR sono previste quattro categorie di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B", quote di "Classe P" e quote di "Classe Q", che si differenziano per la categoria di investitori, le soglie di investimento, il regime delle spese, il regime dei proventi, le modalità di sottoscrizione, la presenza o meno di servizi supplementari ed il soggetto incaricato della costituzione del Piano di risparmio di lungo termine (c.d. PIR). Per tutti i Fondi che le prevedono: - le quote di "Classe A" sono destinate ai clienti professionali di diritto, intendendosi per tali (i) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell'Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018 e successive modifiche e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 236 dell'11 novembre 2011 (di seguito, "Investitori Professionali di diritto"); - le quote di "Classe B", di "Classe C", di "Classe D", di "Classe E" e di "Classe S" possono essere sottoscritte dagli investitori al dettaglio ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. <i>m-duodecies</i> del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF") e dagli investitori professionali ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. <i>m-undecies</i> del TUF; - le quote di "Classe P" possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dalle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 100 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (e successive modifiche e integrazioni) (di seguito, "Legge 232/2016") che abbiano incaricato la SGR della costituzione del Piano di

	risparmio di lungo termine (c.d. PIR); - le quote di "Classe Q" possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dalle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 100 della Legge 232/2016 che abbiano incaricato il soggetto collocatore della costituzione del Piano di risparmio di lungo termine (c.d. PIR). La sottoscrizione delle quote di "Classe P" e di "Classe Q" avviene tramite la destinazione di somme per un importo non eccedente i limiti previsti dal comma 101 della medesima legge. Le quote di "Classe P" e di "Classe Q" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nel PIR e pertanto possono essere detenute esclusivamente nell'ambito di tale piano. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.
Società di Gestione del Risparmio	Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche "SGR"), appartenente al Gruppo Crédit Agricole – iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n.105 sez. Gestori di FIA e al n.2 sez. Gestori di ELTIF) – con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 - Milano. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.it.
Depositario	CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "Depositario"), con sede in Piazza Cavour 2, 20121, Milano; numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09720010967; Numero REA MI-2109430; iscritta al n. 8067 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 47 del TUF – all'esercizio delle funzioni di depositario. CACEIS Bank, Italy Branch è la succursale italiana di CACEIS Bank S.A., con sede legale in 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 – France, iscritta al registro imprese di Parigi con il numero 692 024 722. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del Depositario, nonché sul sito internet della SGR. Indirizzo del sito internet del Depositario: www.caceis.com.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota dei fondi è calcolato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e di festività nazionali italiane, nel qual caso il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul sito internet della SGR, www.amundi.it con l'indicazione della data cui si riferisce. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) Caratteristiche del Prodotto

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

■ Amundi Obbligazionario Breve Termine

1. Il fondo, di tipo obbligazionario, mira a realizzare una crescita contenuta del capitale conferito con un orizzonte temporale di breve periodo ed un livello di rischio coerente con la ricerca di salvaguardia del capitale sull'orizzonte temporale consigliato.
2. Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, tendenzialmente a breve termine, con *duration* compresa tra 0-3 anni. L'investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria può raggiungere il 100% dell'attivo del Fondo. Detti strumenti sono emessi da stati sovrani, organismi internazionali o sovranazionali, società; l'investimento in strumenti finanziari di emittenti societari non può superare il 50% dell'attivo del Fondo. L'area geografica di investimento è rappresentata principalmente da Paesi sviluppati. È altresì possibile l'investimento in titoli di paesi emergenti fino al 10% dell'attivo. L'investimento in titoli di emittenti di Paesi dell'Area Euro rappresenta almeno il 50% dell'attivo del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti italiani è compreso tra il 50% ed il 100% dell'attivo del Fondo. Gli strumenti finanziari sono classificati principalmente di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può investire fino al 10% delle attività in strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* (c.d. *high yield*). Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo possono essere denominati in Euro o in valute estere di Paesi sviluppati appartenenti all'OCSE; l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli strumenti utilizzati per la copertura del rischio di cambio, non potrà in ogni caso superare il 10% dell'attivo. In particolare, gli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse.
3. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, entro il limite 10% delle attività complessive dello stesso, secondo i criteri di cui all'art. 1.2.
4. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo.
5. Il gestore adotta uno stile di gestione attivo con uno scostamento rispetto al *benchmark* di riferimento indicato nella tabella 3 dell'art. 3.2 (*tracking error volatility*), significativo.

■ Amundi Primo Investimento

1. L'obiettivo del Fondo, definito con riferimento ad un orizzonte di investimento di breve-medio periodo, è preservare il valore del capitale conferito dai partecipanti, con eventuale plus di rendimento in caso di andamento favorevole dei mercati finanziari e nel rispetto di un budget di rischio medio-basso.
2. Il capitale conferito dai partecipanti è investito in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria secondo quanto di seguito previsto.
3. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:
 - (i) strumenti di mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
 - (ii) titoli obbligazionari, fino al 100% dell'attivo;
 - (iii) titoli azionari, fino al 30% dell'attivo;
 - (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime, fino al 15% dell'attivo;
 - (v) strumenti finanziari derivati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 9;
 - (vi) OICR, fino al 100% dell'attivo.L'investimento aggregato complessivo negli strumenti finanziari di cui al punto (iii) e negli strumenti finanziari di cui ai punti (v) e (vi) aventi come sottostante attivi di natura azionaria è compreso tra -10% e 30% dell'attivo. Gli investimenti azionari effettuati attraverso gli strumenti finanziari di cui ai punti (iii), (v) e (vi) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati e i settori economici; l'esposizione del Fondo verso emittenti di Paesi emergenti non può però superare il limite massimo del 30% dell'attivo. Gli investimenti monetari e quelli obbligazionari effettuati attraverso gli strumenti finanziari di cui ai punti (i), (ii), (v) e (vi) possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società), le categorie di merito di credito e le aree geografiche/mercati, nel rispetto dei limiti di seguito previsti:
 - l'esposizione del Fondo verso gli emittenti di Paesi emergenti non può superare il 30% dell'attivo;
 - l'esposizione del Fondo verso strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* (c.d. *high yield*) non può superare il 30% dell'attivo.La *duration* media del portafoglio è tendenzialmente compresa tra -1,5 e 4 anni.
4. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e/o valute estere. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute di Paesi emergenti non può superare il 30% dell'attivo del Fondo.
5. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 20% delle attività complessive del Fondo stesso.

6. Lo stile di gestione adottato dal gestore prevede un'ampia diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le valute in funzione delle prospettive a breve-medio termine dei mercati finanziari, con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio medio-basso. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'*asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.
7. Il gestore si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

■ Amundi Valore Italia PIR

1. Il Fondo mira a realizzare una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo. Obiettivo del Fondo è ottimizzare il rendimento del portafoglio nel rispetto di un budget di rischio medio-alto.
2. Il capitale conferito dai partecipanti è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dalla Legge 232/2016, nonché modificata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 così come convertito con modificazioni in legge (di seguito "DL 124/2019"), al fine di considerare le quote del Fondo come investimento qualificato per piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR). Conseguentemente, il Fondo investe per almeno il 70% dell'attivo negli strumenti finanziari indicati all'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 ("*investimenti qualificati*"), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 103 della medesima legge, e, per la restante parte (cd. "*quota libera*"), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall'articolo 13-bis del DL 124/2019 ("*investimenti non qualificati*") nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti. Secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, il Fondo, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Tale limite deve intendersi riferito sia agli "*investimenti qualificati*" sia agli "*investimenti non qualificati*". Sulla base di quanto previsto dal medesimo comma 103, non più del 10% delle attività del Fondo possono essere detenute in depositi (inclusi i certificati di deposito) nonché in conti correnti. Ai fini del rispetto di tale limite, non si tiene conto della liquidità detenuta presso il Depositario per esigenze di tesoreria. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni come anche definiti dalla circolare 26E/2018.
3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, la scelta delle attività oggetto di investimento è svolta secondo quanto di seguito previsto. Il Fondo investe in strumenti finanziari (compresi gli OICR) di natura monetaria, obbligazionaria, azionaria e collegati al rendimento di materie prime secondo uno stile di gestione flessibile che prevede un'ampia diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche/mercati, i settori economici e le valute in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari. L'investimento in strumenti finanziari di natura monetaria e strumenti finanziari di natura obbligazionaria può raggiungere il 90% dell'attivo. L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria è compreso tra il 10% e il 50% dell'attivo. L'investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime non può superare il limite massimo del 10% dell'attivo. Il Fondo può investire in OICR nella misura massima del 50% dell'attivo. Gli investimenti azionari possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, ma l'esposizione verso i Paesi emergenti può essere ottenuta solo tramite OICR e non può superare il limite massimo del 10% dell'attivo. Gli investimenti monetari e quelli obbligazionari possono essere diretti verso tutte le categorie di emittenti (Stati, organismi internazionali, società), le aree geografiche/mercati e le categorie di merito di credito. L'esposizione verso strumenti finanziari di qualità creditizia inferiore all'*investment grade* o privi di *rating* (c.d. *high yield*) non può

superare il 50% dell'attivo. L'esposizione verso i Paesi emergenti può essere ottenuta solo tramite OICR e non può superare il limite massimo del 20% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e/o valute estere. L'investimento in strumenti finanziari denominati in valute di Paesi emergenti non può superare il 30% dell'attivo.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso.

I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali.

4. Il gestore si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto, le scelte generali d'investimento effettuate e le ragioni a queste sottostanti.

■ **Amundi Impegno Italia**

1. È un fondo azionario che mira a realizzare una crescita significativa del capitale conferito, con un orizzonte temporale di lungo periodo.

2. Il capitale conferito dai partecipanti è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta Legge 232/2016, nonché modificata dall'articolo 13-bis del DL 124/2019, al fine di considerare le quote del Fondo come investimento qualificato per piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR). Conseguentemente, il Fondo investe per almeno il 70 per cento dell'attivo negli strumenti finanziari indicati all'art. 1 comma 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che soddisfano altresì le condizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 2, del DL 124/2019 (*"investimenti qualificati"*), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 comma 103 della medesima legge, e, per la restante parte (cd. *"quota libera"*), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati ai sensi dell'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 e dall'articolo 13-bis del DL 124/2019 (*"investimenti non qualificati"*) nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Secondo quanto previsto dalla disciplina dei PIR, il Fondo, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia MID Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 103 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Tale limite deve intendersi riferito sia agli *"investimenti qualificati"* sia agli *"investimenti non qualificati"*.

Sulla base di quanto previsto dal medesimo comma 103, non più del 10% delle attività del Fondo possono essere detenute in depositi (inclusi i certificati di deposito) nonché in conti correnti. Ai fini del rispetto di tale limite, non si tiene conto della liquidità detenuta presso il Depositario per esigenze di tesoreria.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 105 della Legge 232/2016, le attività del Fondo non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni come anche definiti dalla circolare 26E/2018.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, la scelta delle attività oggetto di investimento è svolta secondo quanto di seguito previsto.

4. Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari azionari quotati nei mercati regolamentati italiani e/o emessi da società italiane quotate nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'UE possono raggiungere anche il 100% del totale delle attività del Fondo. Investimenti azionari in aree geografiche diverse (compresi i Paesi emergenti) sono possibili nel limite massimo del 20% del totale delle attività del Fondo. In nessun caso il Fondo può investire più del 20% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. L'investimento in tali tipologie di strumenti finanziari non è sottoposto a vincoli di *duration*, area geografica, categoria e merito di credito degli emittenti. Il Fondo può utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta dal presente articolo, fino al 10% delle attività complessive dello stesso. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro.

In particolare, la selezione degli strumenti finanziari sarà di tipo qualitativo, basata sull'analisi fondamentale, in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari e dei settori industriali, e tenderà a massimizzare i risultati anche attraverso la diversificazione fra diversi settori economici e tipologie di imprese.

5. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del fondo.
6. Fermi restando gli indirizzi di politica di investimento di cui ai commi precedenti, le decisioni di investimento, oltre ad essere fondate sull'analisi finanziaria, sono operate sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario, al fine di orientare, con una visione di lungo periodo, scelte di investimento responsabile.
7. Inoltre, nei confronti delle società beneficiarie degli investimenti effettuati ai sensi del comma precedente, la SGR promuove un dialogo attivo rivolto ad influenzarne i comportamenti e le attività con l'obiettivo di ottenere impatti reali e risultati di lungo termine anche su tematiche ESG. A tal fine, il gestore svolge le attività di *engagement*

specificamente previste per i processi di investimento dei portafogli azionari focalizzati su società italiane a piccola capitalizzazione, che vanno ad aggiungersi, con un ruolo complementare, al più generale processo di *engagement* condotto in conformità con le politiche del Gruppo di appartenenza della SGR.

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. Il patrimonio del Fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento sopra descritta, può essere investito in:
 - strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, "TUF") quotati in mercati regolamentati;
 - strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 - strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
 - strumenti finanziari derivati di cui ai precedenti alinea non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b), del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
 - parti di OICVM;
 - parti di FIA aperti non riservati;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10);
 - parti di FIA chiusi;
 - strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dai precedenti alinea del presente articolo.
2. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.
3. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
4. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio.
Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio.
L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati.
5. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
6. Il gestore ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
7. Gli OICR di terzi, gestiti da primarie società, sono selezionati sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione.
8. Resta comunque ferma la possibilità di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
9. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura, tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato;L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.
In ogni caso, con riferimento ai fondi Amundi Valore Italia PIR e Amundi Impegno Italia, tali strumenti possono essere utilizzati nell'ambito della "quota libera" del 30% ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli "investimenti qualificati" di cui all'art. 1 comma 102 della Legge 232/2016 (cd derivati di copertura) in conformità a quanto previsto dal *Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio* della Banca d'Italia.
10. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
11. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio

Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

12. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

1.3 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione – emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "*best execution*". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.

Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE.

La "Classe A", la "Classe C", la "Classe E" e la Classe "S" del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, la "Classe B" e la "Classe E" del fondo Amundi Primo Investimento, la "Classe A", la "Classe B", la "Classe P" e la "Classe Q" del fondo Amundi Valore Italia PIR e la "Classe A", la "Classe B", la "Classe P" e la "Classe Q" del fondo Amundi Impegno Italia sono del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi di quote, ma restano compresi nel patrimonio del fondo afferente a ciascuna classe.

La Classe A del fondo Amundi Primo Investimento, e la "Classe D" del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine sono del tipo a distribuzione dei proventi; i ricavi realizzati dal fondo afferenti a dette classi sono pertanto distribuiti ai partecipanti a tali classi secondo le modalità indicate nel presente articolo.

■ Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe D

1. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione degli ammontari definiti al comma successivo sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
2. La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota predeterminato, definito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Società anticipatamente rispetto all'avvio dell'esercizio finanziario cui tale ammontare fa riferimento, nel rispetto dei criteri e delle modalità di determinazione e di distribuzione di seguito definite.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, è convocato il Consiglio di Amministrazione della Società per definire la cedola annuale predeterminata da distribuire ai partecipanti con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

L'ammontare unitario pro-quota è definito sulla base della stima della *performance* del valore unitario della quota di Classe D del Fondo nell'esercizio finanziario annuale di riferimento; a tal fine, detta *performance* è intesa come l'incremento percentuale del valore unitario della quota di Classe D del Fondo nel periodo intercorrente tra 1° gennaio ed il 31 dicembre, tenendo conto anche dell'ammontare unitario pro-quota distribuito nel medesimo periodo. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti l'ammontare unitario pro-quota con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.

La SGR provvede a dare informativa ai partecipanti, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR, in ordine all'ammontare unitario pro-quota così determinato (espresso sia in millesimi di euro sia in termini percentuali rispetto all'ultimo valore unitario della quota dell'anno precedente a quello di riferimento), con indicazione della tempistica di pagamento.

3. Unicamente con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno di avvio dell'emissione delle quote di "Classe D", la SGR, in deroga ai suindicati criteri e modalità di determinazione degli ammontari in distribuzione, sulla base del rendiconto al 31 dicembre di tale anno, potrà porre in distribuzione in favore dei partecipanti fino al 100% dei proventi netti conseguiti dal Fondo nell'esercizio, di pertinenza di tale Classe. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei ricavi da investimento, dei saldi netti relativi agli interessi su conti correnti, alle operazioni di pronti contro termine e assimilati, ai differenziali su operazioni in derivati, nonché degli oneri di gestione e di funzionamento. La SGR può inoltre porre in distribuzione in favore dei partecipanti fino al 100% degli utili netti da realizzo sui titoli, di pertinenza di tale Classe.
4. Il giorno di quotazione ex-cedola corrisponde al primo giorno di valorizzazione successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio.

La distribuzione avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del precedente comma 1.

L'ammontare distribuito non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

L'ammontare predeterminato sopra indicato può differire dalla variazione del valore unitario della quota di periodo.

Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), gli ammontari determinati secondo le modalità di calcolo di cui al precedente comma 2 possono differire dall'utile/perdita netta del periodo, di pertinenza della "Classe D" del Fondo, e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.

Nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, anche la parte di tale distribuzione che avrà la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota del periodo di riferimento (calcolata come rapporto tra l'utile netto del periodo di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento del rendiconto), di pertinenza della Classe. Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera cedola rappresenterà un rimborso di capitale.

L'ammontare spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione - comunque non superiore a cinque giorni da quella di approvazione del rendiconto - vengono indicati nella relazione di accompagnamento redatta dagli amministratori e pubblicati sulle fonti di riferimento di cui alla Scheda Identificativa (Parte A) del presente Regolamento.

Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.

5. Gli ammontari di cui al precedente comma 2, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
6. La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di riconoscere gli ammontari di cui al precedente comma 2 mediante assegnazione di quote, in esenzione di commissioni e spese, a quei partecipanti ai quali, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un importo complessivo inferiore a 10,00 Euro.
7. I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.

■ Amundi Primo Investimento – Classe A

1. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione degli ammontari definiti ai commi successivi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
2. I proventi realizzati sono distribuiti annualmente ai partecipanti secondo le seguenti modalità: sulla base della relazione di gestione al 31 dicembre (esercizio annuale), la SGR, entro il 31 gennaio, pone in distribuzione a favore dei partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo nell'esercizio. Per proventi si intende la somma algebrica dei ricavi da investimento, dei saldi netti relativi agli interessi su conti correnti, alle operazioni di pronti contro termine e assimilati, ai differenziali su operazioni "futures". Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopracitati ricavi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo. La SGR potrà inoltre procedere alla distribuzione dell'utile netto da realizzo su titoli e divise, rilevato nel rendiconto di periodo. Anche in tale ipotesi, la distribuzione non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo preso in considerazione e pertanto potrebbe essere superiore al risultato medesimo.
3. La distribuzione degli ammontari di cui al comma precedente non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
4. Nella relazione di accompagnamento redatta dagli amministratori, verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti: in particolare verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota del periodo di riferimento (calcolato come rapporto tra l'utile netto del periodo di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento della relazione di gestione). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera cedola rappresenterà un rimborso di capitale.
5. L'ammontare spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta Consiglio di Amministrazione della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa del presente Regolamento. In ogni caso, la data stabilita non può essere posteriore a cinque giorni dalla data di approvazione della relazione di gestione.
6. La distribuzione avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante nel primo giorno di quotazione ex-cedola. Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.
7. I proventi, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.

8. La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di distribuire i ricavi mediante assegnazione di quote, in esenzione di commissioni e spese, a quei partecipanti ai quali, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un importo complessivo inferiore a 10,00 Euro.
9. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe B" dei fondi Amundi Valore Italia PIR e Amundi Impegno Italia, di quote di "Classe D" del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, di quote di "Classe C" del fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine, di quote di "Classe P" dei fondi Amundi Valore Italia PIR e Amundi Impegno Italia, di quote di "Classe Q" dei fondi Amundi Valore Italia PIR e Amundi Impegno Italia la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, le quali sono prelevate sull'ammontare lordo delle somme investite nella misura del 3%.
A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe B" del fondo Amundi Primo Investimento, la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, le quali sono prelevate sull'ammontare lordo delle somme investite nella misura dello 0,50%.
Le sottoscrizioni di quote di "Classe A", di quote di "Classe E" e di quote di "Classe S" dei fondi non sono gravate da commissioni.
2. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - diritto fisso di 8,00 Euro su ogni versamento in unica soluzione;
 - diritto fisso di 7,00 Euro sulle operazioni di passaggio tra fondi o classi di quote;
 - diritto fisso di 1,00 Euro su ciascun versamento dei Piani di accumulo, nonché su ciascuna operazione nell'ambito del Servizio Clessidra;
 - diritto fisso di 1,00 Euro su ciascuna operazione nell'ambito del Servizio di Rendita Finanziaria.
 Le disposizioni del presente comma non si applicano alla sottoscrizione delle quote di "Classe A" dei Fondi.
3. Sono a carico dei partecipanti ai Fondi le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.
4. E' previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore del Depositario, per l'emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la sua conversione, nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. E' inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.
5. In caso di utilizzo della procedura di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit) al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza.
6. La sottoscrizione di quote dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento concorrono - ove ne ricorrano le condizioni - all'applicazione delle seguenti agevolazioni:

Servizio Ombrello Investimenti

Nessuna commissione è dovuta nel caso di sottoscrizione derivante da contestuale disinvestimento da altro fondo gestito dalla SGR che preveda commissioni d'ingresso e contempli il Servizio Ombrello Investimenti.

Nessuna commissione è altresì dovuta nel caso di sottoscrizione derivante da contestuale disinvestimento da altro fondo gestito dalla SGR che non preveda commissioni d'ingresso purché:

- contempli il Servizio Ombrello Investimenti,
- il trasferimento avvenga relativamente a quote immesse nel certificato cumulativo,
- sul controvalore delle quote trasferite siano già state applicate in precedenza le commissioni dovute.

L'adesione al Servizio Ombrello Investimenti è automatica.

Non è prevista l'adesione al Servizio Ombrello Investimenti da parte dei sottoscrittori di quote di "Classe A" dei Fondi.

3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - una **provvigione di gestione**, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura annua di seguito indicata con riferimento a ciascuna classe di quote:

Tabella 1

FONDO	COMMISSIONE FISSA DI GESTIONE ANNUA
Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe A	0,10%
Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe C	0,72%
Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe D	0,72%
Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe E	0,20%

Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe S	0,30%
Amundi Primo Investimento – Classe A	0,15%
Amundi Primo Investimento – Classe B	0,90%
Amundi Primo Investimento – Classe E	0,30%
Amundi Valore Italia PIR – Classe A	0,30%
Amundi Valore Italia PIR – Classe B	1,50%
Amundi Valore Italia PIR – Classe P	1,50%
Amundi Valore Italia PIR – Classe Q	1,50%
Amundi Impegno Italia – Classe A	0,40%
Amundi Impegno Italia – Classe B	1,85%
Amundi Impegno Italia – Classe P	1,85%
Amundi Impegno Italia – Classe Q	1,85%

La provvigione di gestione è imputata a ciascuna classe di quote dei Fondi solo dopo che il valore complessivo di ciascun Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento, nella misura massima annua di seguito indicata:

Tabella 2

DENOMINAZIONE FONDO	% SU BASE ANNUA
Amundi Obbligazionario Breve Termine	0,02%
Amundi Primo Investimento	0,02%
Amundi Valore Italia PIR	0,02%
Amundi Impegno Italia	0,02%

- una **provvigione di incentivo**, prevista per i fondi Amundi Obbligazionario Breve Termine, Amundi Primo Investimento, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Impegno Italia e calcolata con le seguenti modalità:

(i) con riferimento ai fondi Amundi Obbligazionario Breve Termine e Amundi Impegno Italia, la provvigione di incentivo è calcolata con riferimento alla differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo ("Extra-performance"), alle condizioni di seguito descritte.

La Società di Gestione ha diritto a percepire una provvigione di incentivo quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. l'Extra-performance nell'anno solare è di segno positivo;
2. l'Extra-performance nell'anno solare supera la somma delle Extra-performance negative eventualmente maturate nei precedenti quattro anni solari e non ancora compensate ("Sotto-performance da compensare").

Qualora queste due condizioni risultino entrambe verificate, l'ammontare della provvigione di incentivo è uguale al 20% della "Extra-performance corretta", pari alla differenza tra l'Extra-performance nell'anno solare e le Sotto-performance da compensare.

Fermo restando quanto sopra, la Società di Gestione percepisce la commissione di performance anche nel caso in cui la variazione percentuale del valore della quota nell'anno solare è negativa ma comunque superiore la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento.

Si precisa che le Extra-performance di segno positivo che non sono state sufficienti a compensare le Extra-performance di segno negativo precedentemente verificatesi non possono essere più utilizzate, anche dopo che le Extra-performance di segno negativo che non sono riuscite a compensare non sono più considerate perché è trascorso il periodo di cinque anni.

Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022. Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

La provvigione di incentivo viene calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della provvigione è eseguito con cadenza pari a quella di valorizzazione della quota unitaria, accantonando un rateo che fa riferimento all'Extraperformance corretta maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Ad ogni valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento precedente e addebita quello della data cui si riferisce il calcolo. La provvigione, se dovuta, viene prelevata dalle disponibilità del Fondo nel calcolo dell'ultimo valore quota dell'anno solare e liquidata il 5° giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione cui si aggiunge il 75% della stessa per i fondi Amundi Obbligazionario Breve Termine ed Amundi Impegno Italia; tali percentuali costituiscono il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

Il *benchmark* di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del *benchmark* in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

Tabella 3

Fondo	Parametro di riferimento
Amundi Obbligazionario Breve Termine	80% JPM GBI Italy Eur 1-3 Year 20% ICE BofA Euro Corporate 1-3Y
Amundi Impegno Italia	75% FTSE MIB 25% FTSE ITALIA MID CAP

Il *benchmark* viene pubblicato sui principali quotidiani economici, ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione. Il raffronto delle variazioni del valore della quota di ogni Fondo con l'andamento del *benchmark* sarà riportato nei rendiconti dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione variabile eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto;

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e sulla politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

(ii) con riferimento ai fondi Amundi Primo Investimento e Amundi Valore Italia PIR, l'ammontare della provvigione di incentivo è pari al 20% dell'*extraperformance* maturata nell'anno solare. La provvigione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance.

Si definisce *extraperformance* la variazione percentuale positiva tra il valore unitario della quota del Fondo (tenuto conto degli eventuali proventi distribuiti e al lordo della provvigione di incentivo maturata dall'inizio dell'anno solare), rilevato ogni giorno nel corso dell'anno solare, e l'*High Water Mark* incrementato dell'equivalente di periodo del Rendimento Obiettivo.

Si definisce *High Water Mark* il più alto tra i valori unitari della quota di ogni ultimo giorno lavorativo degli anni solari precedenti (tenuto conto degli eventuali proventi precedentemente distribuiti).

Il primo *High Water Mark* è il valore unitario della quota del giorno antecedente l'applicazione di tale metodologia di calcolo.

Il Rendimento Obiettivo è definito per ciascun Fondo nella tabella seguente.

Fondo	Rendimento Obiettivo
Amundi Primo Investimento	la variazione percentuale del valore dell'indice Euro Short Term Rate ("Indice") capitalizzato giornalmente +110 bps di spread su base annua.
Amundi Valore Italia PIR	la variazione percentuale del valore dell'indice Bloomberg Euro Treasury Bill 0-6M ("Indice") rilevato ogni giorno nel corso dell'anno solare e il valore del medesimo Indice rilevato nell'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente, maggiorata di uno spread pari a 2,50% annuo

Il calcolo della provvigione è eseguito con cadenza pari a quella di valorizzazione della quota unitaria, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extraperformance* maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Il valore della quota utilizzato per la determinazione della provvigione di incentivo è calcolato tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa fino al 31/03/2022. Successivamente, è calcolato al netto di tutti i costi, inclusa la provvigione di incentivo. Per l'anno solare 2022 si applica un'opportuna concatenazione temporale tra le due modalità di calcolo.

Ad ogni valorizzazione, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento precedente e addebita quello della data cui si riferisce il calcolo. La provvigione, se dovuta, viene prelevata dalle disponibilità del Fondo nel calcolo dell'ultimo valore quota dell'anno solare e liquidata il 5° giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione cui si aggiunge il 100% della stessa per Amundi Valore Italia PIR e 75% per Amundi Primo Investimento; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

L'Indice viene pubblicato sui principali quotidiani economici, ovvero reso pubblico tramite supporti telematici ad ampia diffusione. Il raffronto delle variazioni del valore della quota del Fondo con l'andamento del Rendimento Obiettivo sarà riportato nella relazione di gestione del Fondo. Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo dell'Indice rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Indice stesso.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazioni di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo dei Fondi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (cd "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo benchmark e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di performance e di politica di investimento dei Fondi. La SGR fornisce tempestivamente informativa ai partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e liquidato mensilmente nella misura massima indicata in tabella:

Tabella 4

DENOMINAZIONE FONDO	% SU BASE ANNUA
Amundi Obbligazionario Breve Termine	0,01950%
Amundi Primo Investimento	0,04400%
Amundi Valore Italia PIR	0,03850%
Amundi Impegno Italia	0,04400%

- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
 - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
 - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
 - le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
 - le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza, tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo in paesi diversi dall'Italia.
2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
 3. Sul Fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

4. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

4.1 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.

2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo nonché al successivo art. 4.2. La partecipazione al Fondo può essere abbinata alla stipulazione di contratti collaterali nelle modalità indicate al successivo articolo 4.3.
3. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo comma 10;
 - direttamente presso la sede della SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali di diritto.
4. L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 500,00 Euro, al lordo delle commissioni e del diritto fisso – ove previsti – di cui al precedente art. 3.1. Tale previsione non si applica alla sottoscrizione delle quote di "Classe A", di "Classe E" e di "Classe S" dei Fondi.
5. La sottoscrizione di quote di "Classe A" è consentita esclusivamente ad Investitori Professionali di diritto. Tali quote non possono essere offerte, vendute o rimborsate a soggetti diversi dagli Investitori Professionali di diritto. Alla sottoscrizione di quote di Classe A non si applicano le disposizioni degli articoli 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7. L'importo minimo previsto per la sottoscrizione di quote di "Classe A" è pari a 100.000,00 (centomila) Euro con riferimento alla prima sottoscrizione e 500,00 (cinquecento) Euro con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. La partecipazione al Fondo da parte dei titolari di quote di "Classe A" non può scendere al di sotto dell'importo minimo previsto in caso di prima sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota. I partecipanti titolari di quote di "Classe A" possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che:
 - il cessionario sia un Investitore Professionale di diritto;
 - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore a 100.000,00 (centomila) Euro;
 - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto di 100.000,00 (centomila) Euro.
6. Alla sottoscrizione di quote di Classe E non si applicano le disposizioni degli articoli 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7. L'importo minimo previsto per la sottoscrizione di quote di "Classe E" è pari a 50.000,00 (cinquantamila) Euro con riferimento alla prima sottoscrizione e 500,00 (cinquecento) Euro con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. La partecipazione al Fondo da parte dei titolari di quote di "Classe E" non può scendere al di sotto dell'importo minimo previsto in caso di prima sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota. I partecipanti titolari di quote di "Classe E" possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che
 - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro;
 - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto di 50.000,00 (cinquantamila) Euro.
7. Alla sottoscrizione di quote di Classe S non si applicano le disposizioni degli articoli 4.2, 4.3, 4.5 e 4.7. L'importo minimo previsto per la sottoscrizione di quote di "Classe S" è pari a 5.000,00 (cinquemila) Euro con riferimento alla prima sottoscrizione e 500,00 (cinquecento) Euro con riferimento a ogni sottoscrizione successiva. La partecipazione al Fondo da parte dei titolari di quote di "Classe S" non può scendere al di sotto dell'importo minimo previsto in caso di prima sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota. I partecipanti titolari di quote di "Classe S" possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che:
 - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore a 5.000,00 (cinquemila) Euro;
 - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto di 5.000,00 (cinquemila) Euro.
8. La sottoscrizione di quote di "Classe P" e di "Classe Q" è consentita esclusivamente alle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 100 dalla Legge 232/2016 che abbiano incaricato, rispettivamente, la SGR o il collocatore, della costituzione del Piano di risparmio di lungo di termine. Il Piano di risparmio di lungo di termine non può avere più di un titolare. Alla sottoscrizione di quote di Classe P e di "Classe Q" non si applicano le disposizioni degli articoli 4.3, 4.5 e 4.7. È possibile destinare alla sottoscrizione di quote di "Classe P" e di "Classe Q" somme per un importo non superiore a quelli previsti dalla Legge 232/2016 con riferimento a ciascun anno solare e a livello complessivo. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione di quote di "Classe B" del Fondo che si intende sottoscrivere. I partecipanti titolari di quote di "Classe P" possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che il cessionario:
 - sia una persona fisica di cui all'art. 1 comma 100 dalla Legge 232/2016;
 - abbia costituito il piano di risparmio di lungo termine presso la SGR;
 - non sia titolare di un altro piano di risparmio di lungo termine presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione.
 I partecipanti titolari di quote di "Classe Q" possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che il cessionario:
 - sia una persona fisica di cui all'art. 1 comma 100 dalla Legge 232/2016;
 - abbia costituito il piano di risparmio di lungo termine presso il soggetto distributore;

- non sia titolare di un altro piano di risparmio di lungo termine presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione.
9. Alla sottoscrizione di quote di Classe B del fondo Amundi Valore Italia PIR non si applicano le disposizioni degli articoli 4.3, 4.5 e 4.7.
10. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR – notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.
11. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:
- compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo e dell'eventuale Classe di quote che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. Per la sottoscrizione di quote di "Classe A", la domanda di sottoscrizione deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante il possesso della qualifica di Investitore Professionale di diritto.
Per la sottoscrizione di quote di "Classe P" e di "Classe Q", la domanda di sottoscrizione deve essere accompagnata da un'autocertificazione con la quale l'investitore dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione. L'acquisto delle quote del fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Tale modalità è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote da sottoscrivere nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.
La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli Investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, lett. a) del TUF.
Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute in giornata se pervenute alla SGR entro le ore 15.30;
 - versamento del corrispettivo alla SGR, mediante:
 - a) bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. - fondo - classe". Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente.
 - b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - c) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine di "Amundi SGR S.p.A. - fondo - classe";
 - d) assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
 - e) in caso di adesione ai Piani di accumulo, di cui al successivo art. 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo, autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca (SDD).
- Gli assegni, i bonifici e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente (SDD) saranno accettati salvo buon fine.
- Nel caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.
- La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
12. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
13. A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi in unica soluzione. Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del Regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione del Fondo.
14. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
- I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.
- Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
- Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla

SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

4.2. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione di quote dei fondi disciplinati dal presente Regolamento può avvenire anche attraverso l'adesione ad un Piano di accumulo.
Il Piano di accumulo consente al sottoscrittore di variare nel tempo il Fondo in favore del quale sono effettuati i versamenti periodici.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo e la contestuale effettuazione del primo versamento. Nella domanda di sottoscrizione devono essere indicati, oltre quanto previsto al precedente art. 4.1:
 - a) il Fondo e l'eventuale Classe di quote prescelto/i per l'investimento, fino a diversa disposizione impartita ai sensi del successivo comma 6;
 - b) l'importo unitario della rata;
 - c) la cadenza dei versamenti (mensile / bimestrale / trimestrale / quadrimestrale / semestrale / annuale);
 - d) il numero delle rate, da un minimo di 12 ad un massimo di 240 rate (compatibilmente con la durata del Fondo);
 - e) l'importo – pari ad almeno un versamento – da corrispondere in sede di sottoscrizione.Il sottoscrittore ha inoltre la facoltà di indicare, all'atto dell'apertura del Piano, un numero di versamenti da effettuare in via anticipata ed in modo automatico, nel caso in cui l'ultimo valore unitario delle quote del Fondo, disponibile alla data del versamento della rata, risulti inferiore al valore unitario delle quote del medesimo Fondo relativo al 180° giorno antecedente. Ove quest'ultimo giorno non risulti essere un giorno di calcolo, sarà preso a riferimento il valore unitario determinato il primo giorno di calcolo immediatamente successivo.
3. I Piano di accumulo prevedono di norma versamenti periodici di uguale importo. L'importo minimo di ciascuna rata è almeno pari a: 50,00 Euro.
4. Il partecipante può effettuare tuttavia in ogni momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli della rata unitaria prescelta.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al precedente art. 4.1.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. Il sottoscrittore può variare il Piano di accumulo in qualunque momento mediante:
 - a. la variazione del Fondo oggetto di investimento per i versamenti successivi;
 - b. la variazione dell'importo unitario della rata nel rispetto degli importi minimi indicati in precedenza;
 - c. la variazione della cadenza dei versamenti;
 - d. la variazione del numero delle rate nel rispetto del minimo e del massimo indicati in precedenza;
 - e. la variazione del giorno di versamento.La relativa domanda deve essere inviata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tali casi, la SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del piano.
8. Le quote sottoscritte tramite Piano di accumulo sono immesse in un'apposita rubrica del certificato cumulativo, distinte da quelle sottoscritte dal medesimo soggetto con altre modalità di sottoscrizione, almeno fino all'eventuale interruzione del Piano decisa dal sottoscrittore.
9. La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno semestrale.

4.3 CONTRATTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO

1. La sottoscrizione di quote del Fondo può essere offerta in abbinamento a:
 - a) altri prodotti finanziari
 - b) un conto di liquidità (per il solo fondo **Amundi Obbligazionario Breve Termine**)
2. Abbinamento ad altri prodotti finanziari quali, ad esempio, polizze assicurative, mutui ipotecari, ecc.
La stipula di contratti coevi e/o abbinati alla sottoscrizione di quote del Fondo costituisce atto distinto e separato rispetto alla sottoscrizione di quote.
Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina del Fondo, che resta interamente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo.
È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali, sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione al Fondo.
I corrispettivi dei contratti abbinati, sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni del Fondo.
Qualora i contratti collaterali prevedano il pagamento periodico di corrispettivi, il partecipante al Fondo potrà impartire alla SGR, ai sensi del successivo articolo 4.6, istruzioni per un rimborso programmato di quote, da effettuarsi alla data di scadenza dei corrispettivi periodici dei contratti collaterali e per un controvalore corrispondente agli stessi. In tali casi, le quote da utilizzare per il rimborso programmato devono essere immesse nel certificato cumulativo. Qualora le quote di pertinenza del cliente non consentano di coprire per intero il rimborso programmato, la SGR non procederà al rimborso stesso avvisando tempestivamente il cliente.
3. Abbinamento a un conto di liquidità (Servizio previsto per il solo fondo **Amundi Obbligazionario Breve Termine**).

Il "Servizio Abbinamento al c/c" (di seguito il "Servizio") realizza un collegamento funzionale tra il Fondo e un conto corrente bancario aperto presso una banca convenzionata con la SGR (di seguito la "Banca").

L'adesione al Servizio comporta l'apertura di un conto corrente - se non già in essere - presso la Banca ed il contestuale conferimento di un mandato gratuito alla medesima, redatto su apposito modulo in cui devono essere indicati le generalità del sottoscrittore e le modalità di versamento.

La Banca, il medesimo giorno del conferimento del mandato, comunica al sottoscrittore l'accettazione dello stesso tramite restituzione di copia debitamente controfirmata del mandato.

L'adesione al Servizio può avvenire contestualmente o disgiuntamente dalla sottoscrizione del Fondo.

All'atto dell'adesione al Servizio, il sottoscrittore indica la giacenza di conto corrente prescelta all'interno di una tabella di giacenza definita dalla Banca.

Resta ferma la facoltà del partecipante di modificare, successivamente alla sottoscrizione, la fascia di giacenza prescelta, indirizzando apposita richiesta in tal senso alla Banca.

L'importo minimo di partecipazione al Servizio è costituito da:

- 500,00 Euro quale versamento sul Fondo (qualora il partecipante non possieda già quote del medesimo);
- l'importo sul c/c corrispondente alla giacenza prescelta.

L'adesione al Servizio non comporta alcun onere aggiuntivo per la partecipazione al Fondo, ma esclusivamente commissioni o rimborsi spese a favore della Banca, in relazione all'esecuzione del mandato conferito.

L'efficacia del mandato e la conseguente attuazione del Servizio sono subordinate all'accettazione della richiesta di apertura del c/c - se non già in essere - da parte della Banca convenzionata, che è impegnata a dare conferma entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di adesione al Servizio.

Funzionamento del Servizio: investimento nel Fondo. Nel caso in cui la giacenza effettiva del c/c bancario risulti superiore alla giacenza prescelta dal correntista, la Banca, in forza del mandato conferito, provvede settimanalmente ad investire automaticamente in quote del Fondo la differenza, non inferiore a 500,00 Euro, tra la giacenza effettiva e la giacenza prescelta dal correntista.

La Banca provvederà ad inviare alla SGR il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato il superamento della giacenza, apposita domanda di sottoscrizione di quote del Fondo, nonché disposizione di bonifico a titolo gratuito, in favore di "Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe C" oppure "Amundi SGR S.p.A. – fondo Amundi Obbligazionario Breve Termine – Classe D" con l'indicazione nominativa dei mandanti e dell'importo.

All'operazione viene assegnata la stessa valuta applicata all'addebito dell'importo sul conto corrente.

Il numero delle quote da assegnare al Sottoscrittore viene determinato dalla SGR dividendo l'importo investito per il valore della quota della Classe del giorno di riferimento individuato secondo quanto previsto al precedente art. 4.1.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo detenuto presso il Depositario, in apposita rubrica intestata alla banca mandataria e con sottorubriche a nome di ciascun sottoscrittore.

Non potrà essere effettuato, per ogni settimana solare, più di un trasferimento dal c/c al Fondo.

Funzionamento del Servizio: rimborso. La Banca, in forza del mandato conferito e nel caso in cui la giacenza effettiva del c/c bancario risulti inferiore o uguale al 50% della giacenza prescelta o al minore importo risultante dalla differenza tra la giacenza prescelta e 1.500,00 Euro, provvede in modo automatico a richiedere il rimborso delle quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra la giacenza prescelta e la giacenza effettiva.

La Banca invia tale richiesta di rimborso alla SGR il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la giacenza effettiva è scesa al di sotto della giacenza prescelta.

Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente ad effettuare l'operazione richiesta nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

L'importo del rimborso non potrà essere comunque inferiore a 1.500,00 Euro.

Ai fini della determinazione del numero delle quote da rimborsare, si terrà conto del valore unitario del giorno di riferimento che è quello di ricezione, da parte della SGR, della domanda di rimborso.

Tale importo sarà accreditato sul c/c del Sottoscrittore secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 8, delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento.

Non è consentito alla Banca convenzionata richiedere, in funzione del predetto meccanismo, rimborsi di quote per più di una volta nel corso della medesima settimana.

Se nel corso della stessa settimana il saldo del c/c dovesse risultare nuovamente inferiore alla giacenza minima, il disinvestimento delle quote del Fondo potrà essere effettuato il primo giorno lavorativo della settimana successiva, qualora permangano le suddette condizioni.

La SGR impegna contrattualmente la Banca al rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento.

La Banca invia al sottoscrittore un estratto conto con periodicità almeno trimestrale dal quale risultano i movimenti del c/c. La SGR trasmette direttamente al sottoscrittore, con cadenza trimestrale, la conferma degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati. Nella conferma sono indicati gli importi netti investiti nel Fondo e quelli rimborsati, il giorno di regolamento delle operazioni, il numero delle quote sottoscritte e rimborsate, il loro valore unitario, oltre alla consistenza complessiva delle quote a fine trimestre.

Il sottoscrittore può trarre assegni sul c/c collegato al Servizio nei limiti delle disponibilità liquide del medesimo.

Il sottoscrittore, nell'ambito del Servizio, può sottoscrivere ulteriori quote del Fondo solo mediante versamenti sul c/c.

E' comunque fatta salva la facoltà del Sottoscrittore aderente al Servizio di sottoscrivere ulteriori quote con le modalità di cui al precedente art. 4.1 del Regolamento.

Il Sottoscrittore ha comunque facoltà di chiedere, tramite la Banca, secondo le modalità di cui al successivo art. 4.6, il rimborso totale o parziale delle quote detenute. In caso di accredito dei rimborsi sul conto corrente abbinato al

Fondo, la Banca non computa, ai fini della determinazione del saldo del conto, il relativo importo per il numero di giorni indicati dal sottoscrittore successivi alla data di accredito nell'ipotesi in cui l'importo medesimo sia tale da determinare investimenti automatici.

La richiesta del sottoscrittore di ottenere la consegna del certificato rappresentativo di tutte le quote di sua pertinenza già immesse nel certificato cumulativo non comporta la disattivazione del Servizio, salvo revoca specifica. Resta fermo che il meccanismo di disinvestimento delle quote per la ricostituzione della giacenza prescelta sul conto corrente può riattivarsi solo attraverso sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo effettuate mediante nuovi versamenti sul conto corrente.

Il sottoscrittore ha facoltà di disattivare in qualsiasi momento il Servizio revocando le disposizioni impartite alla Banca dandone comunicazione nei modi d'uso. La revoca del mandato senza contestuale richiesta di rimborso totale delle quote lascia impregiudicata la partecipazione del sottoscrittore al Fondo in base alla normativa di carattere generale del Regolamento.

4.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso ordinario o programmato di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo della SGR che presenti modalità di passaggio analoghe, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Tale facoltà può altresì essere utilizzata per passare da una classe di quote all'altra del medesimo fondo.
2. L'operazione di reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo della SGR, ove non risulti da una disposizione del sottoscrittore prevista dal contratto stipulato in precedenza, richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del TUF.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
 - in caso di passaggio in fondi con valorizzazione giornaliera, il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente la domanda di rimborso (ai fini del reinvestimento) si intende ricevuta secondo quanto previsto al successivo art. 4.6, comma 4;
 - in caso di passaggio in fondi con diversa cadenza di valorizzazione, il giorno di regolamento del rimborso coincide con il giorno successivo al giorno di riferimento del valore della quota del fondo di destinazione. Convenzionalmente la domanda di rimborso (ai fini del reinvestimento) si intende ricevuta secondo quanto previsto al successivo art. 4.6, comma 4;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di regolamento del rimborso.

La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata al conto corrente del fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del fondo di destinazione nel giorno di regolamento.

Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.

4. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Classe di quote (switch) è considerata ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo uguale o superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo o a 200.000 Euro e ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

L'esercizio di tale facoltà viene comunicato tempestivamente ai partecipanti interessati.
5. Con riferimento alle quote di Classe P e di Classe Q, le operazioni di passaggio tra fondi sono possibili esclusivamente nel caso di sottoscrizione e contestuale rimborso di quote della medesima classe.

4.5 SERVIZIO CLESSIDRA

Il Servizio Clessidra, attivo per tutti i fondi disciplinati dal presente Regolamento, consente al partecipante di sottoscrivere quote di un Fondo/Classe tramite rimborso di quote di altro Fondo/Classe gestito dalla SGR che contempli il medesimo Servizio secondo le seguenti opzioni:

1: Clessidra - Pac: Tale opzione prevede che il partecipante aderisca ad un Piano di accumulo, per i fondi che contemplino tale modalità di adesione, mediante versamento della prima rata secondo le modalità di cui all'art. 4.2 del presente Regolamento ed effettui versamenti successivi tramite rimborso di un importo fisso da altro Fondo. Le caratteristiche del Piano di accumulo sottoscritto, nonché eventuali variazioni disposte successivamente, devono essere coerenti con quelle del piano di rimborso sottostante.

2: Clessidra - Performance: Tale opzione prevede che il partecipante effettui versamenti in unica soluzione in quote di un Fondo a fronte del rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al prodotto tra la performance conseguita da un altro Fondo (di provenienza) oggetto del Servizio nell'ultimo semestre o anno

solare (determinata come incremento del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento) e il numero delle quote possedute alla scadenza del semestre solare o dell'anno solare.

4.6 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.
3. Il rimborso può avvenire:
 - per contanti;
 - a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
 - a mezzo accredito a favore di altre società del gruppo cui appartiene la SGR, per prodotti da queste gestiti;
 - a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4. Le domande di rimborso presentate o spedite direttamente alla sede della SGR convenzionalmente si considerano:
 - ricevute in giornata, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte in sede, purché pervenuta entro le ore 15.30;
 - ricevute il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo della domanda presso la sede stessa, purché pervenuta entro le ore 15.30, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore.Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
6. Per scoraggiare le operazioni di importo rilevante e/o ravvicinate (market timing), la SGR - verificatesi le condizioni descritte al precedente articolo 4.4, comma 4 - ha la facoltà di determinare il valore del rimborso secondo le diverse modalità descritte dal medesimo articolo.
7. Le quote di "Classe A", di "Classe E" e di "Classe S" dei Fondi non possono essere rimborsati parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la SGR – in luogo del rimborso parziale – procede al rimborso integrale della partecipazione.

4.7 SERVIZIO DI RENDITA FINANZIARIA

1. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte in un certificato cumulativo dei fondi disciplinati dal presente Regolamento può impartire istruzioni alla SGR per fruire del Servizio di Rendita Finanziaria. A tal fine deve predisporre un programma di rimborso sulla base di una delle seguenti opzioni:
 - A. per importo prestabilito, che consiste nel rimborso a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale di un importo fisso a scelta del partecipante. Tale opzione è prevista per tutti i fondi;
 - B. per numero di quote, che consiste nel rimborso a cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale di un numero fisso di quote a scelta del partecipante. Tale opzione è prevista per tutti i fondi;
 - C. per performance maturata, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al prodotto tra la performance conseguita dal Fondo oggetto del Servizio nell'ultimo semestre o anno solare (determinata come incremento percentuale del valore della quota del Fondo nel periodo di riferimento) e il numero delle quote possedute alla scadenza del semestre o dell'anno solare. Tale opzione è prevista per tutti i fondi;
 - D. per importo variabile, che consiste nel rimborso, a cadenza semestrale o annuale (periodi solari), di un importo pari al rendimento del Bot, al netto delle imposte, sulla cadenza di rimborso prescelta, moltiplicato per il valore delle quote possedute alla fine del periodo. Si prende come riferimento il rendimento netto del Bot dell'ultima asta disponibile precedente l'inizio di ogni periodo semestrale o annuale. Tale opzione è prevista per tutti i fondi;

Il partecipante dovrà indicare nella richiesta di adesione al Servizio di Rendita Finanziaria:

- la modalità di rimborso prescelta;
- la data da cui dovrà decorrere il Servizio;
- le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso.

E' consentito un unico programma di rimborso per ogni singola posizione cliente.

In ogni caso il controvalore minimo delle operazioni di rimborso previste dal Servizio di Rendita Finanziaria non può essere inferiore a 100,00 Euro.

2. Le istruzioni per il programma di rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei

soggetti incaricati del collocamento non oltre il 15° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità del pagamento.

3. Per le opzioni A e B, di cui al precedente comma 1, il programma di rimborso viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal sottoscrittore e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
Per le opzioni C e D, di cui al precedente comma 1, il programma di rimborso viene eseguito in base ad un valore unitario della quota determinato non oltre il 15° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di riferimento prescelto dal cliente.
Qualora alla data individuata per la valorizzazione il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita, neppure in parte. In tale caso la SGR avviserà tempestivamente il sottoscrittore.
4. Le istruzioni per il Servizio di Rendita Finanziaria si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante, da far pervenire alla SGR non oltre il 15° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal programma di rimborso.
In ogni caso, la revoca del Servizio di Rendita Finanziaria non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
5. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli previsti dal programma di rimborso.
6. La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza semestrale. Nell'ambito della predetta comunicazione vengono inoltre riportate le disposizioni non eseguite nel caso in cui il controvalore delle quote non abbia raggiunto l'ammontare dell'importo programmato.

4.8 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

1. Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di funzionamento, art. V, comma 4.
2. Per i fondi **Amundi Primo Investimento** e **Amundi Impegno Italia**, in aggiunta a quanto previsto dall'art. V delle Modalità di Funzionamento, è previsto che in sede di calcolo del valore della quota, per gli OICR oggetto di investimento per quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto, si fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota provvede a ricalcolare il valore della quota del Fondo con riferimento alla data di valorizzazione dell'OICR oggetto di investimento. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia minima prevista al precedente comma 1, la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della Legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente ai primi 5 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo o di una sua nuova Classe, il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro.

C) Modalità di Funzionamento

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali – ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o di trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo in qualunque momento di fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica delle sussistenze dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso di iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.
Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

Il valore del rimborso è determinato al netto della commissione di rimborso applicabile ai sensi del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa. I certificati in forma al portatore sono stati emessi sino al 31 dicembre 2013.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione in forma nominativa dei certificati in circolazione emessi in forma al portatore, nonché il frazionamento o raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato contenente un'adeguata informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento;
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni.
Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di accumulo già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.